

CONV 621/03

NOTA

del: Praesidium
alla: Convenzione

Oggetto: **Proposta di impostazione per il trattato EURATOM**

1. Il Praesidium ha constatato che la dichiarazione di Laeken, che fa da quadro ai lavori della Convenzione, non menziona il trattato Euratom, né pone questioni specifiche sulle materie che esso disciplina. Tuttavia alcuni contributi scritti relativi a tale trattato¹ contengono anche proposte di modifiche sostanziali, e altri membri della Convenzione si sono detti contrari a qualsiasi iniziativa di revisione sostanziale del trattato.
2. Tenuto conto del mandato e del calendario della Convenzione, il Praesidium non ritiene che vi siano i fondamenti perché la Convenzione si impegni in un'operazione di modifica sostanziale del trattato Euratom, né che ciò sia opportuno.

¹ Si vedano in particolare i contributi scritti presentati il 14 ottobre 2002 dal sig. Hänsch (CONV 344/02), il 22 ottobre 2002 dai sigg. Farnleitner, Einem et Bösch (CONV 358/02) e, più in generale, il 12 luglio 2002 dal sig. Hänsch et altri (CONV 189/02, pag. 5) e l'11 dicembre 2002 dai sigg. Borrel, Carnero e Lopez Garrido (CONV 455/02, pag. 26). Si vedano anche i contributi della sig.ra Marie Nagy, della sig.ra Renée Wagner e del sig. Neil Mac Cormick (CONV 563/02 del 18 febbraio 2003).

3. Tuttavia l'Unione, come sottolineato nella dichiarazione di Laeken, conta quattro trattati ed è quindi opportuno chiedersi cosa fare del trattato Euratom.
4. Le modifiche sostanziali che la Convenzione prevede di apportare alle disposizioni istituzionali e finanziarie dell'Unione nel quadro del trattato costituzionale fanno sì che le corrispondenti disposizioni del trattato Euratom non possano restare invariate e debbano invece essere modificate di conseguenza.
5. Il Praesidium ha esaminato tutte le opzioni possibili per adattare il trattato Euratom alle nuove disposizioni della Costituzione. Esse sono le seguenti:
 - a) integrazione del trattato Euratom nel trattato costituzionale (nella Parte seconda o in un protocollo);
 - b) modifica del trattato Euratom che continuerebbe ad esistere autonomamente. Sono possibili due opzioni secondarie:
 - i) l'adattamento è effettuato mediante un trattato separato e indipendente dal trattato costituzionale, oppure
 - ii) l'adattamento è effettuato mediante un protocollo allegato al trattato costituzionale.

Il Praesidium ritiene che quest'ultimo modus operandi, vale a dire l'adattamento del trattato Euratom mediante un protocollo della Costituzione, sia il più appropriato.

6. Sul piano tecnico il Praesidium propone di utilizzare a tal fine una clausola generale di rinvio al trattato costituzionale. Con tale clausola generale verrebbero abrogati l'intero titolo III (Disposizioni istituzionali) e la quasi totalità del titolo IV (Disposizioni finanziarie), ad eccezione degli articoli 134, 135, 144, 145, 171, 172, 174 e 176, contenenti disposizioni proprie al trattato Euratom. Tale clausola generale potrebbe essere così formulata:

"Articolo 107

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli 134, 135, 144, 145, 171, 172, 174 e 176, le disposizioni istituzionali e finanziarie del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa (articoli da XX a ZZ) e l'articolo 45¹ di detto trattato si applicano al presente trattato²".

7. Questa tecnica consentirebbe inoltre di procedere ad un'abrogazione di tutti i trattati anteriori (Atto unico, Maastricht, Amsterdam e Nizza), rispondendo così alla richiesta di semplificazione di Laeken. Per far ciò sarebbe sufficiente inserire nel protocollo quattro disposizioni supplementari onde ripristinare le quattro modifiche apportate da tali trattati, diverse da quelle apportate ai titoli III e IV del trattato Euratom³.

(A titolo indicativo e fatta salva una formulazione definitiva, il possibile testo di un siffatto protocollo è riportato nell'allegato).

¹ Corrispondente all'articolo 309 del trattato CE e all'articolo 204 del trattato CEEA sulle sanzioni.

² Tale disposizione si ispira all'articolo 41 del trattato UE.

³ Tali modifiche riguardano l'articolo 190 (regime linguistico - Nizza), nonché l'articolo 198, lettera a), in base al quale il trattato Euratom non si applica alle Faerøer, l'articolo 201, concernente le relazioni con l'OCSE, e l'articolo 206, relativo agli accordi di associazione (tutte modifiche apportate dal trattato di Maastricht).

8. Il fatto che il trattato Euratom sia così modificato non cambierebbe la sua natura che permanerebbe di diritto primario. Inoltre il fatto che resti un trattato separato non impedirebbe che si possa avere la fusione delle personalità giuridiche della Comunità Euratom e dell'Unione europea. A tal fine le disposizioni che modificano il trattato Euratom dovrebbero:
- stabilire espressamente che, nel medesimo trattato, il termine "Comunità" è sostituito dai termini "Unione europea" (o la designazione scelta dalla Convenzione);
 - indicare che l'Unione succede alla "Comunità Euratom" e la sostituisce;
 - precisare che la disposizione che attribuisce esplicitamente la personalità giuridica all'Unione si applica al trattato Euratom;
 - abrogare l'articolo 184 del trattato Euratom, in base al quale la Comunità Euratom ha personalità giuridica.
9. La fusione delle personalità giuridiche implica che gli accordi conclusi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 101 del trattato CEEA impegnano l'Unione. Se non vi fosse fusione delle personalità giuridiche gli accordi suddetti sarebbero conclusi dalla Comunità Euratom. Gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero così concludere accordi o con l'Unione europea o con la Comunità Euratom, a seconda delle materie. Questa situazione, pur essendo tecnicamente possibile sotto il profilo del diritto, potrebbe essere contraria all'intento della Convenzione mirante alla semplificazione.
10. Se la Convenzione fosse d'accordo con l'impostazione raccomandata dal Praesidium, l'impostazione stessa sarebbe presentata al Consiglio europeo. Quest'ultimo sarebbe in ogni caso pienamente informato delle altre proposte avanzate dai membri della Convenzione nei rispettivi contributi.
-

**ELEMENTI PER LA REDAZIONE DI UN TRATTATO SEPARATO O DI UN
PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO EURATOM
(abrogazione dei titoli III e IV e sostituzione con una clausola generale di rinvio) ¹**

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è così modificato:

- 1) La denominazione del titolo III "Disposizioni istituzionali" è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni istituzionali e finanziarie"

- 2) Gli articoli da 107 a 170 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 107

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli 134, 135, 144, 145, 171, 172, 174 e 176, le disposizioni istituzionali e finanziarie del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa (articoli da XX a ZZ) e l'articolo 45 ² di detto trattato si applicano al presente trattato ³."

- 3) La denominazione del titolo IV "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni finanziarie particolari"

¹ Si propone che il lavoro tecnico riguardante in particolare l'abrogazione dei trattati esistenti sia effettuato dai tre Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in base allo schema qui proposto.

² Corrispondente all'articolo 309 del trattato CE e all'articolo 204 del trattato CEEA sulle sanzioni.

³ Questa disposizione si ispira all'articolo 41 del trattato UE.

- 4) Gli articoli 173, 175 e da 177 a 183A sono abrogati.

Inoltre, per abrogare l'Atto unico e i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza occorrerà ripristinare le modifiche apportate dai medesimi.

- 5) L'articolo 190 è sostituito dal seguente:

"[testo inserito nel trattato di Nizza]".

- 6) L'articolo 198 è modificato come segue ... [*cfr. modifiche nel trattato di Maastricht*].

- 7) L'articolo 201 è modificato come segue [*idem*].

- 8) L'articolo 206 è modificato come segue [*idem*].
